



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 234 del 13 DIC. 2012

**OGGETTO: Atto di accesso agli arbitri notificato il 16.06.2010: "Impresa Benedetto Versaci c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere e a conferire il relativo incarico difensivo. Impegno di spesa di € 2.000,00.**

L'anno duemila ADDICI il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

## PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>NO</u>
3) Assessore	Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>NO</u>
4) Assessore	Dott. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>SI</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>SI</u>
7) Assessore	Arch. Dario	<b>LA FAUCI</b>	<u>NO</u>
8) Assessore	Dott. Daniele	<b>BRUSCHETTA</b>	<u>NO</u>
9) Assessore	Sig. Santo	<b>FOTI</b>	<u>SI</u>
10) Assessore	Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
11) Assessore	Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>SI</u>
12) Assessore	Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
13) Assessore	Dott. Giuseppe	<b>CRISAFULLI</b>	<u>NO</u>
14) Assessore	Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>SI</u>
15) Assessore	Dott. Bruno	<b>CILENTO</b>	<u>NO</u>
16) Assessore	Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza ON. AVV. G. C. RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale AW M. A. CARONETTI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

**Vista** l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

**Vista** la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

**Visti** i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. J2 della L.R. n.30 del 23/12/2000;

per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;

per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell' apposito Ufficio dirigenziale. finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. facendola propria integralmente.

Il Presidente, On. Avv. Giovanni Cesare Ricevuto, stante la prossimità del termine riassegnato alla Provincia del 17.12.2012 per il deposito della memoria, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

### LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Predisposta dall'U.D. Affari Generali ... - Dirigente Avv. Anna Maria Tripodo

**OGGETTO:** Atto di accesso agli arbitri notificato il 16.06.2010: "Impresa Benedetto Versaci c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere e a conferire il relativo incarico difensivo. Impegno di spesa di € 2.000,00.

**PREMESSO** che, con atto di accesso notificato il 16.06.2010, l'Impresa Benedetto Versaci ha compromesso in arbitri la controversia contro questo Ente, avente ad oggetto l'accertamento delle riserve iscritte nell'ambito dell'appalto per la costruzione della strada a scorrimento veloce Patti-S.Piero Patti, 2° stralcio, contestualmente nominando l'avv. Massimiliano Pantano, quale proprio arbitro;

**CONSIDERATO**, alla luce della nota prot. n. 3112 del 10.12.2012 del Dirigente dell'U.D. Viabilità - II Distretto, che le riserve avanzate dall'Impresa ricorrente appaiono infondate in fatto e in diritto, risultando, invece, la Provincia creditrice dell'Impresa Versaci, di cospicue somme;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di costituirsi, ancorché tardivamente, allo scopo di far valere, nell'ambito del procedimento arbitrale, le pretese creditorie della Provincia, come risultanti dalla succitata nota prot. n. 3112 del 10.12.2012, nonché la possibilità, tramite la costituzione, di conseguire un'equa e sostanziale composizione delle opposte ragioni, salva, in caso di mancato raggiungimento della conciliazione, la segnalazione al Collegio di eventuali eccezioni processuali rilevabili d'ufficio;

**CHE**, conseguentemente, è necessario, autorizzare il Sig. Presidente a resistere in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo a un Legale di fiducia di questo Ente, cui conferire ogni e più ampia facoltà di legge, compresa l'autorizzazione allo stesso difensore ad ammettere i debiti nei confronti dell'appaltatore, nei limiti indicati nella nota prot. n. 3112 del 10.12.2012, ma anche a richiedere gli importi ivi quantificati, di cui l'Impresa Versaci risulta debitrice verso la Provincia;

**RITENUTO** che, per compensi e spese discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta all'incaricato della difesa di questa Provincia, una somma che non potrà essere complessivamente superiore a € 9.850.000, comprensivi di I.V.A. e C.P.A.; di tale somma, € 2.000,00 vengono impegnati con il presente provvedimento, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, al fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre il restante importo verrà impegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2013, entro il quale il giudizio sarà prevedibilmente concluso;

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

### **SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERI** di:

**PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

**AUTORIZZARE**, conseguentemente, il Sig. Presidente p.t. di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio introdotto, con atto di accesso agli arbitri notificato il 16.06.2010, dall'Impresa Benedetto Versaci, e a conferire il relativo incarico difensivo a un Legale di fiducia di questo Ente, al quale accordare ogni e più ampia facoltà di legge, compresa l'autorizzazione allo stesso difensore ad ammettere i debiti nei confronti dell'appaltatore, nei limiti indicati nella nota prot. n. 3112 del 10.12.2012 dell'U.D. Viabilità - II Distretto, ma anche a richiedere gli importi ivi quantificati, di cui l'Impresa Versaci risulta debitrice verso la Provincia;

**DARE ATTO** che per compensi e spese discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Professionista incaricato della difesa della Provincia una somma che non potrà essere complessivamente superiore a € 9.850,00, comprensivi di I.V.A. e C.P.A.;

**IMPEGNARE**, intanto a titolo di acconto, la somma di € 2.000,00, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, al fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia, mentre il restante importo verrà impegnato nel corso dell'esercizio finanziario 2013, entro il quale il giudizio sarà prevedibilmente concluso;

**DEMANDARE** al Dirigente dell'U.D. Affari Generali di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

ALLEGATI:

1. Atto di accesso agli arbitri not. 16.06.2010
2. Nota prot. n. 3112 del 10.12.2012 del Dirigente dell'U.D. Viabilità- II Distretto

Messina,

Il Funzionario

Il Dirigente dell'U.D. Affari Generali  
Avv. Anna Maria Tripodo

Il Presidente

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Messina, 11/12/12

IL DIRIGENTE  
Avv. Anna Maria Tripodo

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

favorevole

Messina, 13 DIC. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1394 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 2.000,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2012

Messina 13.12.12 Il Funzionario \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Messina, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to ON. AN. G. C. RICEVUTO

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to SIG. E. FICHERA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to AW. M.A. CAPONETTI

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo nel  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni

**L'ADDETTO**

**L'ADDETTO**

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione 1 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 16 DIC. 2012  
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio  
Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie  
elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 13 DIC. 2012

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to AW. M.A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Messina, dalla residenza Provinciale, il 14 DIC. 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**D.R.U.O.A.**

*Giovanna D'Angelo*

ATTO EXTRAGIUDIZIALE DI ACCESSO AD ARBITRI


L'impresa BENEDETTO VERSACI spa, in persona del legale rappresentante, geom. Giuseppe Versaci, con sede in Rocca di Caprileone (ME), via Provinciale, C.F. e P.I. 00083910836, elettivamente domiciliata in Messina, via San Giovanni Bosco, 23, presso lo studio del sottoscritto avv. Sonia Petullà, che la rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del presente atto,

premesso

- che con contratto rep. n. 7030 del 19.12.1990 la Provincia Regionale di Messina ha affidato alla Benedetto Versaci spa l'appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Patti - S. Piero Patti - 2° stralcio, per l'importo a base d'asta di € 3.219.695,60 al netto del ribasso offerto del 14,60%;
- che i lavori predetti sono stati consegnati in data 5.3.1991 e successivamente sono stati sospesi per fatti imputabili alla sola Amministrazione dal 18.10.1994 al 30.1.2006, per poi essere stati eseguiti fino all'8.10.2007;
- che, invero, sin dall'inizio, l'appalto ha avuto un anomalo ed irregolare andamento dovuto allo stravolgimento del programma esecutivo tant'è che l'impresa ha firmato con riserva il registro di contabilità lamentando i maggiori oneri e danni subiti per effetto delle sospensioni lavori disposte dalla Provincia;
- che l'impresa ha iscritto nel registro di contabilità dell'appalto le seguenti riserve:

**Riserva n.1** (fissazione del tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori).

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
17/06/2010  
Protocollo n°0022134/10



Io sottoscritto Giuseppe Versaci nella qualità legale rappresentante della Benedetto Versaci srl, con sede in Rocca Caprileone, via Provinciale, P.I. 00083910836, informato sensi dell'art. 4, comma, del d.lgs. 28/2010 della possibilità ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, con da atto allegato, per rappresentarmi difendermi nel presente giudizio nomino l'avv. Sonia Petullà, del Foro Messina, con studio Messina, via San Giovanni Bosco, 23, presso il quale eleggo domicilio, C. PTL SNO 75E46 L063 conferendo allo stesso ogni facoltà di legge inclusa quella sottoscrivere il presente atto, di rinunciare accettare rinunce agli atti e di rinunciare a singoli motivi di ricorso. Autorizzo il trattamento dei dati personali con previsto dal D.Lg. 30.06.2003 n. 196, art. 13 art. 23, e si libera lo stesso da ogni responsabilità per l'uso degli stessi necessario per adempimento al mandato.

Handwritten signatures and initials, including 'P. S. S. S.' and 'PER AUTENTICAZIONE'.

I lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale del 5.3.1991. Risulta che il tratto compreso fra il Torrente Librizzi o Botteghelle e la fine dello stralcio non è eseguibile, per la necessità di effettuare un approfondito studio del tracciato della strada. I lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione del 18.10.1994. Avendo l'impresa ultimato tutte le opere eseguibili e disposte dalla Direzione dei Lavori, i lavori stessi non possono proseguire in attesa dell'approvazione della perizia di variante redatta in data 13.6.1994. In data 30.1.2006 è stato sottoscritto il primo atto di sottomissione relativo alla citata perizia di variante. I lavori sono poi ripresi il 30.1.2006, come risulta dal relativo verbale di ripresa dei lavori. In data 2.3.2006 è stato sottoscritto un secondo verbale di consegna parziale dei lavori. In detto verbale viene indicato che "ai sensi dell'art 35 della legge regionale n. 21/1985, all'atto della consegna definitiva verrà computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori già realizzati". Il verbale è stato firmato dall'impresa, con riserva esplicita. In data 13.9.2006 è stato sottoscritto un terzo verbale di consegna parziale dei lavori in cui viene richiamato il disposto dell'art. 35 della L.R. n. 21/1985. Il verbale è stato firmato dall'impresa, con riserva esplicita. In data 13.11.2006 è stata disposta la consegna definitiva delle opere appaltate, come risulta dal relativo verbale. Viene operato il computo del supposto residuo tempo utile, pari a mesi 8,72 corrispondenti a giorni 262. L'impresa nella riserva iscritta ha contestato il richiamo all'art. 35 della legge 21/1985 ed ha chiesto che ai sensi di legge il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei



lavori, fissato in mesi 21, di cui mesi 2) per l'incantieramento, decorra a partire dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale, ovvero dalla data del verbale di consegna parziale n. 3, redatto in data 13.9.2006, ai sensi dell'art. 338 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248., allegato F), fatti salvi tutti gli aggiornamenti ed ogni altro diritto per qualsiasi titolo, ragione e causa.

**Riserva n. 2** (adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato della revisione contrattuale dei prezzi).

Con la presente riserva n. 2, l'impresa ha chiesto che la revisione contrattuale dei prezzi configuri un preciso adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato, intercorse nel lungo periodo di sospensione imposto all'impresa, per fatti totalmente dipendenti dalla Stazione Appaltante. Come si evince infatti dal testo della riserva n. 1 citata i lavori sono rimasti sospesi dal 18.10.1994, come da relativo verbale di sospensione dei lavori, al 30.1.2006, come da relativo verbale di ripresa dei lavori. Il periodo di sospensione dei lavori è pertanto pari a giorni 4.119 (circa anni 11 mesi 4) chiaramente illegittimo per come riconosciuto dalla stessa legge vigente in materia. In tutto questo tempo i prezzi di mercato di tutti i materiali e dei prodotti necessari all'esecuzione dei lavori, nonché i costi e gli oneri del personale e della manodopera, sono lievitati in modo abnorme. L'impresa ha anticipato, mediante la riserva 1 e 2, la propria richiesta di puntuale adeguamento della revisione contrattuale dei prezzi alle effettive variazioni dei prezzi di mercato. Ove la revisione contrattuale dei prezzi non soddisfi tale giusto diritto dell'impresa, la presente riserva n. 2 verrà quantificata, con la richiesta di riconoscimento e di liquidazione di quanto mancante.

**Riserva n.3** (richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivanti dal protratto periodo di sospensione illegittima del cantiere).

Con la presente riserva n. 3 l'impresa ha anticipato, a tutti gli effetti, la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivanti dal protratto periodo di illegittima sospensione dei lavori, pari a giorni 4.119, dell'attività del cantiere, in dipendenza di fattori causali tutti gravanti sulla Stazione Appaltante. Come evidenziato nei testi delle riserve n. 1 e n. 2, e quindi nel resoconto dei fatti, tutti fondati su atti inoppugnabili, è evidente la sequenza temporale di consegne parziali e, quindi, di attività parziali, cui si è aggiunto il lunghissimo periodo di sospensione totale imposto dalla Stazione Appaltante, che testimoniano il livello di assoluta inadeguatezza progettuale e programmatica che dovevano, invece, essere ben definiti prima di procedere all'appalto delle opere. Ciò costituisce chiara riprova dell'illegittimità delle sospensioni parziali e della lunga sospensione totale imposte all'impresa, ed è altresì testimonianza delle carenze progettuali e programmatiche della Stazione Appaltante nell'adempimento dei propri compiti di cooperazione. Per quanto in precedenza esplicito, l'impresa con la presente riserva n. 3 ha anticipato, a tutti gli effetti, la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni, derivanti dal protratto periodo di sospensione illegittima dell'attività del cantiere, che ha poi successivamente quantificato.

**Riserva n.4** – (adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato della revisione contrattuale prezzi).

Con la presente riserva n. 4, l'impresa ha richiamato e confermato il testo della riserva n. 2, di pari argomento, e quantificato le somme

richieste. L'impresa ha precisato che il suo diritto alla revisione dei prezzi, al fine di riequilibrare la sinallagmaticità e la corrispettività del contratto d'appalto, deriva dalla previsione stessa contenuta nell'atto di sottomissione n. 1 del 30.1.2006 che all'art.9 dispone che "in materia di revisione dei prezzi resta esplicitamente convenuta l'applicazione della stessa tabella revisionale prevista per i lavori principali di cui al succitato contratto". L'impresa ha quindi evidenziato di avere firmato l'atto di sottomissione, dianzi citato, con esplicita riserva di "equo compenso nell'ipotesi che si verificano aumenti del costo dei materiali, non coperti adeguatamente dalla revisione prezzi". In questo ambito assume efficacia determinante il D.P. 26.11.2004, recante il "Nuovo Prezziario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana", che deriva da rilevazioni ufficiali dei prezzi di tutte le voci componenti l'appalto. Il citato Decreto Presidenziale costituisce infatti disposizione legislativa a cui tutte le Amministrazioni Appaltanti devono attenersi e pertanto, i prezzi di elenco revisionati al 30.6.2006 devono essere armonizzati con quelli previsti dal Nuovo Prezziario e l'importo di incremento così derivante dalla corretta contabilizzazione dei lavori, redatta ai sensi di legge, deve essere corrisposto integralmente all'impresa. La differenza di importo per adeguare i prezzi revisionati al 30/06/2006 ai prezzi del prezziario vigente anno 2004 (€ 184.487,55 - € 18.852,41) è di € 165.635,14. In conclusione, con la presente riserva n. 4 e per quanto in essa esplicito, l'impresa ha richiesto l'integrale corresponsione dell'importo di € 165.635,14 oltre ad interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. L'importo di cui sopra si riferisce al SAL

n. 3 per lavori eseguiti dal 30.1.2006 al 30.11.2006 come già anticipato nella riserva n. 3 e qui definitivamente quantificato. A conclusione della presente riserva l'impresa ha anticipato che l'incremento dei prezzi, come contabilizzato nel presente SAL n. 4 viene quantificato in presunti circa € 170.000,00 e che tale importo verrà esattamente quantificato in sede di firma del SAL n. 5, ciò in quanto è in via di emissione da parte della Regione Siciliana il nuovo prezzario relativo all'anno 2007, fatti salvi e riservati i successivi aggiornamenti.

**Riserva n. 5** – (richiesta di risarcimento dagli oneri e dei danni derivanti dal protratto periodo di sospensione illegittima dell'attività del cantiere).

Con la presente riserva n. 5 l'impresa ha richiamato e confermato il testo della riserva n. 3, di pari argomento e proceduto alla sua quantificazione. Mediante la riserva n. 3, l'impresa ha anticipato la richiesta di risarcimento degli oneri e dei danni derivanti dal protratto periodo di illegittima sospensione dei lavori, pari a giorni 4.119, dell'attività del cantiere, in dipendenza di fattori causali tutti gravanti sulla stazione appaltante, e li ha quantificati nel seguente modo: a) mancato utile ed interessi passivi sul ritardato conseguimento dell'utile pari ad € 1.000,00 al mese e quindi € 33,33 al giorno gg.  $4.119 \times 33,33 = € 137.286,27$ ; b) rimborso spese generali della sede pari al 13% sull'importo della mancata produzione:  $€ 1.443.865,74 \times 13\% = € 187.702,54$ ; c) maggiori oneri per protratto mantenimento della fideiussione e delle connesse polizze assicurative pari ad anni 12 x premio annuo di € 805,14 = € 9.661,68. In conclusione con la predetta riserva l'impresa ha chiesto

l'integrale liquidazione della somma di € 334.650,49, fatti salvi e riservati i successivi aggiornamenti.

**Riserva n. 6** – (richiesta di pagamento del trasporto di trivella cingolata per l'esecuzione per l'esecuzione dei pali di fondazione).

Nell'ambito dei lavori dell'appalto sono previsti e sono stati realizzati i pali di fondazione delle opere d'arte, variamente collocati sull'estesa del lotto stradale in esame. Si è dovuto pertanto trasferire in cantiere e movimentare, con tutti i relativi montaggi e smontaggi, una speciale attrezzatura per l'esecuzione dei pali stessi, costituita da trivella cingolata di idonea potenza, tipo Linkbelt.-

Il compenso per tale onere, sopportato dall'impresa, non era contemplato in nessuno dei prezzi di elenco, di cui al contratto di appalto, in data 19.12.1990 rep. n. 7030. La relativa voce di prezzo è invece specificamente contemplata nel D.P. 26 novembre 2004, recante il "Nuovo Prezziario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana". Il citato Decreto Presidenziale, costituente precisa disposizione legislativa a cui tutte le Amministrazioni Appaltanti devono attenersi, al paragrafo n. 1 - PALI, sancisce: "4.1.1 - Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti, etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione. L'impresa ha quantificato i relativi oneri come segue: 1) per trivella autocarrata – gommata a corpo € 2.357,60; 2) per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da smontare e rimontare a corpo € 8.875,80. Pertanto, con la predetta riserva, deve essere riconosciuta la somma di € 8.875,80, come derivante dalla corretta contabilizzazione della

voce di prezzo 4.1.1, comma 2), relativamente al trasferimento in cantiere della trivella cingolata, tipo Linkbelt, operata dall'impresa, con tutti i relativi montaggi e smontaggi, per l'esecuzione dei previsti pali di fondazione, oltre ad interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge. Fatti salvi e riservati i successivi aggiornamenti.

Riserva n.7 (oneri per rifacimento di scarpate ed apertura piste).

Nell'ambito dell'esecuzione di opere in terra si sono verificati, ripetutamente, franamenti delle scarpate nelle sezioni di scavo a causa della errata assegnazione, in sede progettuale, di angoli di scarpa inammissibili, in relazione alle caratteristiche geotecniche dei terreni interessatisi tratta quindi di un grave errore progettuale, che si configura nella carenza di indagini geotecniche e nella conseguente assunzione di parametri di resistenza dei terreni, con particolare riferimento all'angolo di attrito dei terreni stessi. Le voci di danno per tali maggiori lavorazioni sono state quantificate dall'impresa: a) tratta fra le sezioni di scavo n. 135 e n. 144. L'indennizzo spettante all'impresa per tutti gli oneri ed i relativi costi sostenuti deriva dal seguente preciso conteggio: escavatore con benna funzionante compreso operatore ore 80 x € 63,90 = € 5.352,00 + autocarro per trasporto a discarica del materiale franato ore 80 x € 55,00 = € 4.400,00 per un totale di € 9.752,00; b) tratta tra le sezioni di scavo 146 - 150 e 153 - 155. L'indennizzo spettante all'Impresa per tutti gli oneri di asportazione dei materiali franati e di rifacimento e di riprofilatura delle scarpate stesse, secondo pendenze ammissibili dei terreni ed i relativi costi sostenuti deriva dal seguente preciso conteggio: escavatore con benna funzionante compreso operatore ore 80 x € 63,90 = € 5.352,00 + autocarro per



trasporto a discarica del materiale franato ore 80 x € 55,00 = € 4.400,00 per un totale di € 9.752,00. Inoltre l'Impresa ha dovuto sopportare l'onere di spesa, nella misura di € 20.000,00, per la creazione di piste esterne al cantiere, necessarie all'esecuzione dei lavori in aree di proprietà private, fra le sezioni n. 145-148 e 152-157, non espropriate e non assoggettate a procedure di occupazione temporanea, come doveva essere esperito a cura della Stazione Appaltante. Di tale somma si richiede quindi l'integrale rimborso.

In conclusione con la presente riserva n. 7, e per le voci A e B che la compongono, l'impresa richiede la corresponsione di complessivi € 39.504,00 oltre ad interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge e fatti salvi e riservati i successivi aggiornamenti.

**Riserva n. 8** (adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato della revisione prezzi di mercato della revisione contrattuale dei prezzi).

Con la presente riserva n. 8, l'impresa ha richiamato e riconfermato, come qui integralmente riportati e trascritti, i testi delle riserve n. 2 e n. 4, di pari argomento secondo cui i prezzi di elenco revisionati al 30.6.2006 devono essere armonizzati con quelli previsti dal Nuovo Prezziario, relativamente all'anno 2007, e l'importo di incremento così derivante dalla corretta contabilizzazione dei lavori, redatta ai sensi di legge, deve essere corrisposto integralmente all'impresa. Per quanto attiene la quantificazione della presente riserva n. 8, l'impresa ha evidenziato che in sede di riserva n. 4 aveva anticipato la richiesta presuntiva di € 170.000,00 relativamente all'incremento dei prezzi, con riferimento ai lavori contabilizzati nel SAL n. 4, riservandosi di quantificare esattamente



l'importo effettivo della richiesta mediante il SAL successivo, in quanto, allora, era in via di emissione, da parte della Regione Siciliana, il Nuovo Prezziario relativamente all'anno 2007. Con la predetta riserva n. 8, essendo nel frattempo stato emesso il Nuovo Prezziario relativo all'anno 2007, l'impresa ha esposto l'importo definitivo della propria richiesta. Il conteggio definitivo di quanto spettante all'impresa è di € 171.534,03 per i lavori eseguiti dal 01/12/2006 al 18/05/2007, come già anticipato, cui si deve aggiungere l'importo di € 34.064,93, derivante dal preciso conteggio effettuato sulla base del Nuovo Prezziario anno 2007, relativamente all'importo dello Stato Finale per i lavori eseguiti dal 19/05/2007 al 08/10/2007. In conclusione, con la riserva n. 8 e per quanto in essa esplicitato, l'impresa ha diritto alla corresponsione dell'importo di € 205.599,56, oltre ad interessi legali, moratori ed anatocistici e rivalutazione monetaria come per legge;

- che le riserve iscritte dall'impresa ammontano, quindi, a complessi € 754.264,99 oltre le maggiorazioni di legge;

- che per le riserve iscritte l'impresa, con istanza ex art. 31 bis della legge 11.2.1994, n. 109, ne ha chiesto la risoluzione bonaria;

- che nonostante la Provincia di Messina sia stata messa in mora con la iscrizione delle riserve nel registro contabile, la stessa nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'istanza ex art. 31 bis non ha avanzato alcuna proposta di bonario componimento della controversia;

- che, peraltro, le anomalie verificatesi durante tutto l'appalto erano certamente prevedibili da parte dell'Amministrazione che avrebbe dovuto eseguire opportuni monitoraggi e studi già in fase di predisposizione del programma esecutivo poi stravolto nel corso



dell'appalto, che avrebbero così consentito all'impresa di predisporre gli idonei interventi già in fase di predisposizione dell'offerta e quindi evitare i maggiori oneri sostenuti in corso di esecuzione e prontamente espresse nelle riserve iscritte negli atti contabili;

- che, invero, non possono sorgere dubbi sulla illegittimità della sospensione lavori disposta da RFI SpA atteso che le stesse non rientrano tra le cause di «avverse condizioni climatiche», «forza maggiore» o «circostanze speciali» previste al comma 1 dell'art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto (DPR 16.7.1962, n. 1063) come motivi legittimi per disporre la sospensione dei lavori;

- che, a tale proposito, infatti, è stato affermato che in materia di appalto, la sospensione dei lavori illegittimamente disposta dall'Amministrazione (cioè per fatti ad essa addebitabili) comporta la possibilità, anche senza iscrizione di riserva da parte dell'appaltatore, che la stazione appaltante incorra in responsabilità a causa dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa appaltatrice per effetto dell'illegittimo protrarsi della sospensione riferibile ad una condotta colposa della stessa P.A. committente (cfr. *Collegio arbitrale*, 15.1.1990 – *Soc. Aia Costruzioni c. Cons. nucleo industrializzaz. Sulcis*);

- che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *l'Amministrazione che disponga la sospensione dei lavori fuori dei casi previsti dalla legge è tenuta a risarcire l'appaltatore per i danni subiti dalla illegittima protrazione della durata dei lavori* (*Cass. Civ., sez. I, 8.6.2007, n. 13509*);

- che, peraltro, laddove non vi fossero i presupposti per la prosecuzione del rapporto, l'impresa ha diritto alla risoluzione del

contratto in danno della Provincia di Messina stante la evidente responsabilità, oggettiva e soggettiva, dell'anomalo andamento dei lavori e la mancata tempestiva e preventiva definizione delle riserve iscritte di importo superiore ad oltre il 10% dell'appalto e di entità tale da incidere negativamente sull'andamento finanziario della commessa;

- che nella specie vi è una chiara responsabilità della stazione appaltante che giustifica la risoluzione del contratto di appalto in suo danno con la conseguente condanna della Provincia di Messina al pagamento dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa ed al risarcimento del danno rappresentato dalle riserve iscritte da liquidarsi, in subordine, anche in via equitativa;

- che all'impresa spetta anche la revisione prezzi che mira a ristabilire il rapporto sinallagmatico tra le prestazioni mediante l'adeguamento del corrispettivo alle variazioni dei prezzi di mercato qualora questi superino la soglia della normale alea contrattuale cui dovranno aggiungersi i maggiori costi sostenuti dall'impresa durante tutto il fermo di cantiere;

- che l'art. 241 del decreto legislativo n.163/06 consente all'impresa di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia insorta con la stazione appaltante;

ciò premesso la ditta Benedetto Versaci spa si vede costretta a promuovere il giudizio arbitrale per il riconoscimento dei suoi diritti e pertanto

#### DICHIARA

alla PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del presidente pro tempore, con sede in Messina, Corso Cavour, di intendere deferire ad arbitri la controversia insorta a seguito del



mancato pagamento dei crediti di cui alle riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto e all'uopo designa come proprio arbitro l'Avvocato Massimiliano Pantano, con studio in Messina, via La farina, 278, concedendo allo stesso la facoltà di designare il terzo arbitro d'intesa con l'arbitro che nominerà la Provincia di Messina, e invita la stazione appaltante a nominare il proprio arbitro nei modi e termini di cui all'art. 240 del decreto legislativo n.163/06 e così formula allo stato i propri

#### QUESITI

- 1) Dicano gli arbitri, in accoglimento della riserva n. 1, se il tempo utile per l'ultimazione dei lavori fissato in mesi 21, di cui mesi 2 per l'incantieramento, decorra a partire dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale ovvero dalla data del verbale di consegna parziale n. 3 del 13.9.2006;
- 3) Dicano gli arbitri, in accoglimento della riserva n. 2, se all'impresa spetti l'adeguamento alle effettive variazioni dei prezzi di mercato e alla conseguente revisione contrattuale dei prezzi;
- 4) Dicano gli arbitri, in accoglimento della riserva n. 3, se l'impresa ha diritto al risarcimento dei danni e degli oneri derivanti dal protratto periodo di sospensione illegittima dell'attività di cantiere;
- 5) Dicano gli arbitri se per la riserva n. 4, in affermativa risposta alla riserva n. 2, compete all'impresa la somma di € 165.635,14 e, in caso positivo, condannino la Provincia di Messina al pagamento in favore dell'impresa della somma predetta, oltre aggiornamenti e interessi, legali, moratori ed anatocistici, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;



- 6) Dicano gli arbitri se per la riserva n. 5, in affermativa risposta alla riserva n. 3, compete all'impresa la somma di € 334.650,49 e, in caso positivo, condannino la Provincia di Messina al pagamento in favore dell'impresa della somma predetta, oltre aggiornamenti e interessi, legali, moratori ed anatocistici, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- 7) Dicano gli arbitri se per la riserva n. 6 compete all'impresa la somma di € 8.875,80 e, in caso positivo, condannino la Provincia di Messina al pagamento in favore dell'impresa della somma predetta, oltre aggiornamenti e interessi, legali, moratori ed anatocistici, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- 8) Dicano gli arbitri se per la riserva n. 7 compete all'impresa la somma di € 39.504,00 e, in caso positivo, condannino la provincia di Messina al pagamento in favore dell'impresa della somma predetta, oltre aggiornamenti e interessi, legali, moratori ed anatocistici, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- 9) Dicano gli arbitri se per la riserva n. 8 compete all'impresa la somma di € 205.599,56 e, in caso positivo, condannino la Provincia di Messina al pagamento in favore dell'impresa della somma predetta, oltre aggiornamenti e interessi, legali, moratori ed anatocistici, e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- 10) Dicano gli Arbitri se le somme riconosciute per le riserve iscritte e per lavori, maggiori lavori e/o prestazioni, vadano "attualizzate" e cioè incrementate delle variazioni di costo intervenute tra il tempo dell'offerta e quello dell'esecuzione, e,

nell'affermativa risposta, procedano a detta "attualizzazione" così da esattamente determinare i crediti dell'impresa;

11) Dicano gli Arbitri se, sulle somme di cui ai ritardati pagamenti ed in generale sulle somme ad essa dovute in conseguenza delle riserve, spetti all'impresa anche il maggior danno subito ex art. 1224, comma 2, c.c. derivante dai maggiori oneri finanziari e non sostenuti durante l'espletamento dell'appalto;

12) Dicano gli arbitri se sussistono i presupposti di legge per la risoluzione del contratto di appalto in danno della stazione appaltante e, in caso affermativo, conseguentemente, condannino la Provincia di Messina al risarcimento dei danni in favore dell'impresa per il lucro cessante, il danno emergente ed il danno curriculare da quantificarsi nella misura di € 500.000,00, o in quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, o comunque da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

13) Dicano gli Arbitri se l'impresa ha diritto al risarcimento dei danni per il mancato completamento dei lavori nella misura pari al 10% dell'importo di detti lavori residui ed al 3% per le spese generali;

14) Dicano gli arbitri se l'impresa ha diritto al riconoscimento della revisione prezzi e, in caso affermativo, condannino la stazione appaltante al pagamento della relativa somma con interessi e rivalutazione monetaria;

15) In via istruttoria disponga consulenza tecnica d'ufficio per accertare e quantificare le somme dovute all'impresa in forza delle riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appalto con interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e rivalutazione

monetaria dal dovuto e fino al soddisfo come per legge e per accertare e verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la risoluzione del contratto di appalto in danno della stazione appaltante e per quantificare i relativi danni subiti dall'impresa anche in ordine all'importo dovuto per la revisione prezzi;

16) Dicano gli Arbitri se debbano far carico alla committente Amministrazione le spese tutte del giudizio per il funzionamento del Collegio e per gli onorari dei componenti e se spetti all'impresa il rimborso delle proprie spese di difesa, con ogni altra conseguenza di legge.

Messina 7.6.2010

BENEDETTO VERSACI spa  
Il legale rappresentante

*Giuseppe Versaci*

Avv. Sonia Petullà

*Sonia Petullà*

### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto aiutante ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Messina ho notificato il superiore atto a **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE PROTENDRE, CON SEDE IN MESSINA, CORSO CAVOUR,** dandone copia a mani di

A .....  
A .....  
A .....  
Messina, il .....

*del 1° ufficio  
16/6/2010*

UFFICIALE GIUDIZIARIO  
UNICO  
MESSINA



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° U.D. – Viabilità II Distretto

N. 3112

Messina 10/12/2012

Al Sig. Dirigente del 1° U.D.  
Affari Legali  
Sede

Oggetto: Arbitrato Versaci.

Con riferimento alla nota del Prof. Avv. Aldo Tigano, pervenuta via fax il 10/12/2012, si trasmette la copia conforme della determina dirigenziale n° 93 del 24.10.2007, di rescissione del contratto in danno dell'impresa *Benedetto Versaci S.p.a.*

Lo scrivente, pur ritenendo le riserve avanzate dall'impresa infondate di fatto e in diritto, reputa accettabile l'entità del debito nei confronti dell'appaltatore come riconosciuto dalla Commissione di collaudo e dall'Ufficio del Genio Civile di Messina (€ 75.207,68), che, comunque dovrà scomputarsi dal debito provvisorio dell'impresa di € 385.232,21, a seguito della rescissione in danno.

Il Dirigente  
Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

4557/AL

11 DIC. 2012

*Memorandum*

# Benedetto Versaci S.p.A

Prot. n. 88/07

*12.10.2007*  
*12 OTT. 2007*  
*tel/b*

Rocca di Caprileone, li 08-10-2007

Egregio Sig.  
Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Benedetto SIDOTI PINTO  
c/o Ufficio Tecnico Provinciale  
98100 MESSINA  
Fax 090-7761746

Raccomandata AR  
Anticipata Via Fax

Egregio Sig.  
**DIRETTORE DEI LAVORI**  
Dott. Ing. Giovanni GALLETTA  
Via G. La Farina, 281  
98100 MESSINA  
Fax : 090-5730239

PROVINCIA REGIONALE TA - MESSINA -
12 OTT 2007
Prot. N. 31244

Oggetto: LAVORI STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI- ( A.20) S.PIEROPATTI 2° LOTTO. -  
Contratto in data 19-12-1990 Reg. 7030.

Riscontro ordine di servizio formulato in data 26.09.07 dalla direzione lavori in relazione all'appalto stipulato dalla Benedetto Versaci S.p.A. ed in relazione all'ordine di immediata ripresa delle lavorazioni, rivolto dalla direzione lavori, si rileva quanto segue:

- Ritenuto che l'andamento anomalo dei lavori, che durano ormai da oltre 16 anni, ha prodotto danni rilevanti all' Impresa, non più in condizione di proseguire utilmente se non con ulteriori ingiusti pregiudizi.
- Considerato che codesta Impresa ha già eseguito più del 80% delle lavorazioni oggetto dell'appalto a suo tempo stipulato e che, attualmente, la stessa versa in condizioni di gravi difficoltà finanziarie derivanti, tra l'altro, dalla procedura esecutiva scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina n. 2091/06 del 21.12.2006, che ha visto soccombente, unitamente alla scrivente, lo stesso Consorzio ASI ed il Comune di Messina.

Tutto ciò ritenuto e considerato, con il presente si dichiara di voler recedere dal suddetto contratto d'appalto, senza alcun pregiudizio, dunque per la società e per la stessa stazione appaltante.

L'impresa riconferma le riserve ed i risarcimenti ritualmente richiesti.

Tanto era dovuto

Distinti Saluti  
**Benedetto Versaci SpA**  
L'Amministratore Unico  
(Geom. Giuseppe Versaci)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° DIPARTIMENTO - 2° UFFICIO DIRIGENZIALE

Determinazione N° 93 del 24.10.2007

Oggetto: Provincia Regionale di Messina. Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti. 2° lotto.

IL DIRIGENTE



E' copia conforme all'originale

**Premesso:**

**Che** con Decreto n° 2022 del 27 dicembre 1988 l'Assessore ai Lavori Pubblici ha approvato e finanziato il progetto del 2° lotto della strada a scorrimento veloce "Patti (A20) - S. Piero Patti", redatto in data 05.11.1988 ed approvato dal C.T.A.R. con voto n°15962 del 06.12.1988, per l'importo complessivo di £. 10.576.438.000, di cui £ 7.300.000.000 per lavori a base d'asta e £ 3.276.438.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Che**, a seguito di licitazione privata, i relativi lavori sono stati aggiudicati alle imprese riunite Benedetto Versaci s.p.a. (capogruppo) ed Edilfer Costruzioni s.p.a. (associata) che hanno offerto un ribasso d'asta del 14,60%.

**Che** il relativo contratto, per l'importo netto di £ 6.234.200.000, è stato stipulato in data 19 dicembre 1990, con il n° di rep. 7030, ed è stato registrato a Messina il 28.12.1990, al n° 5376 serie I.

**Che** con verbale di consegna parziale in data 05.03.1991 sono stati consegnati all'impresa i lavori relativamente al tratto che si diparte dalla strada provinciale Segreto-Mulinello fino al confine con il Comune di Patti, segnato dal Torrentello Litrico, non avendo potuto procedere oltre, a causa delle difficoltà incontrate dalla Provincia Regionale nell'espletamento delle procedure espropriative.

**Che** con parere n° 01 del 16.03.2005 del R.U.P. e Dirigente del 2° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante tecnica redatta, nell'ambito delle somme finanziate, in data Giugno 2004 dal direttore dei lavori ing. Giovanni Galletta, per l'importo complessivo di £ 10.576.438.000, di cui £ 5.266.875.027,67 per lavori al netto e £ 5.309.562.972,33 per somme a disposizione dell'amministrazione.

**Che** in data 13.11.2006 è stato redatto l'ultimo verbale di consegna dei lavori che dovevano essere ultimati entro il 17.07.2007.

**Che** in data 14.06.2007 sono stati emessi il 4° certificato di pagamento di £ 716.014.168 (€ 369.790,46), relativo al IV stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 18.05.2007, e il 3° certificato di pagamento del III acconto revisione prezzi di £ 585.574.563 (€ 302.424,02).

**Che** alla data del 18.05.2007 erano stati eseguiti lavori per un ammontare al netto di £ 4.053.860.553 che avevano maturato un ammontare di revisione prezzi di £ 1.488.314.115.

Det. 93

17/10/07

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## Scheda di accompagnamento Determinazione Dirigenziale

7° DIPARTIMENTO 2° UFF. DIRIGENZIALE

OGGETTO: Provincia Regionale di Messina  
Lavori di costruzione delle strade e scorcamento  
vallee Telli (A20) - S. Piero Telli. 2° lotto.

Responsabile del procedimento:

ASSESSOR Edd. PP → PR 25/10/07 ex ne

Sig. Presidente → Pubbl. 25-10-07

: Trasmessa a Assessor Edd. PP FIRMA Ing. B. Sidoti Pinto Data 25/10/07 :

: x ufficio pubblicazione 25/10/07 ex ne

: Ricevuta: FIRMA \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ :

: Osservazioni \_\_\_\_\_ :

: Trasmessa a \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ :

: Ricevuta: FIRMA \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ :

: Osservazioni \_\_\_\_\_ :

: Trasmessa al Ragioniere Generale per il parere \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ :

DIRIGENTE  
Ing. B. Sidoti Pinto

**Che** in data 20.07.2007 sono stati emessi il 4° bis certificato per lo svincolo ritenute di garanzia di £ 202.693.028 (€ 104.682,21) e il 4° ter certificato per lo svincolo ritenuta 15% revisione prezzi di £ 223.247.000 (€ 115.297,45).

**Che** con parere n° 24 del 29.08.2007 del R.U.P. e Dirigente del 2° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento è stata approvata in linea tecnica la II perizia di variante tecnica redatta, nell'ambito delle somme finanziate, in data 30.05.2007 dal direttore dei lavori ing. Giovanni Galletta, per l'importo complessivo di £ 10.576.438.000 (€ 5.462.274,37), di cui £ 5.143.875.918 (€ 2.656.590,21) per lavori al netto e £ 5.432.562.082 (€ 2.805.684,17) per somme a disposizione dell'amministrazione.

**Che** la presa d'atto della suddetta II perizia di variante tecnica è avvenuta con determina n° 63 del 29.08.2007 del Dirigente del 2° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento.

**Che** con racc.ta del 08.10.2007 l'impresa Versaci ha chiesto di voler recedere dal contratto d'appalto, a causa delle gravi difficoltà finanziarie derivanti, fra l'altro, dalla procedura esecutiva scaturente dalla sentenza del Tribunale di Messina, n° 2091/06 del 21.12.2006, che l'ha vista soccombente, unitamente al Consorzio ASI e al Comune di Messina.

**Che** alla data odierna i lavori non sono stati completati e pertanto dal 18.07.2007 sono da ritenersi in ritardo.

#### DETERMINA

**Di prendere atto** che il contratto con l'impresa Benedetto Versaci s.p.a., con sede in via Provinciale, Rocca di Caprileone (ME) deve intendersi ad ogni effetto di legge risolto con riserva di far valere ogni danno quale potrà essere verificato in sede di collaudo e/o nella prosecuzione dei lavori.

**Di valutare** gli eventuali danni da porre a carico dell'Impresa Benedetto Versaci S.p.a. per non aver eseguito i lavori nei modi e termini previsti nel contratto di appalto e nei successivi atti di sottomissione.

**Dare mandato** all'ufficio contratti di procedere all'incameramento della cauzione definitiva sul contratto

**Trasmettere** la presente determina al Sig. Presidente e all'Assessore ai lavori pubblici per la successiva presa d'atto.

Si allega la racc.ta del 08.10.2007 dell'impresa Benedetto Versaci s.p.a

IL DIRIGENTE  
Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

